



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Largo Brodolini" – Pomezia**

Comunicazione n. 11

Pomezia, 19 settembre 2018

ai docenti  
al personale ATA  
agli studenti e, p.c., alle loro famiglie

**Oggetto: DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, è stabilito il **divieto Assoluto di fumo** in ogni pertinenza della Scuola: il divieto pertanto riguarda sia **gli spazi interni** che le **aree esterne** (piazzale, cortile, rampe di accesso al piano seminterrato, scale di sicurezza ecc.). Il divieto è esteso anche all'utilizzo delle **"sigarette elettroniche"**.

In applicazione dell'art.4 c.1 lett. b della Direttiva del 14.12.95 sul "Divieto di fumo" e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con funzione di Agenti Accertatori (incaricati di procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), i cui nomi sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

Come stabilito dall'art.7 L.584/75, modificato dall'art.52 c.20 della l. 448/01, dall'art.189 della L.311/04, dall'art.10 della L.689/81, dall'art.96 del D.Lgs.507/99, i trasgressori saranno soggetti alla Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione sarà **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, **quindi pari a € 55,00.**

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle **"sigarette elettroniche"** negli Istituti Scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro (norma inserita nel DDL del 26.07.2013).

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*prof. Francesco Cornacchia*